

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46

Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019)

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2021 pubblicata in [Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1.)

(Legge abrogata dall'art. 1 della [l.r. 25 maggio 2021, n. 11](#))

Art. 1¹

(Modifica all'art. 14 [l.r. 17/2005](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate:";
 - b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

¹ La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2021 pubblicata in G.U. 3 febbraio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge.